

D.D.G. n. 3055



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**

Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità' Siciliana

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n.42 del 22/01/04, e ss.mm. ed ii., recante il Codice dei BB.CC e del Paesaggio;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ed ii, sul **“sito islamico di Pizzo Monaco-Cozza Monaco”** ricadente nel territorio del Comune di Custonaci, sul versante che si affaccia su Castellammare del Golfo, per la presenza di reperti di rilevante interesse storico ed archeologico;
- CONSIDERATO che, come si evince dagli accertamenti eseguiti dalla Soprintendenza, il **Sito Archeologico** sopra individuato, identificato in catasto al F.M. n. 125 del Comune di Custonaci (TP), con p.lla n. 1 (q.p.), per un'estensione di circa 5200 mq, come graficamente evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella relazione tecnica, riveste interesse archeologico e storico particolarmente importante ai sensi dell' art. 10, comma. 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 e dell' art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.8.1977, in quanto costituisce unico esempio in Italia di granaio fortificato collettivo (Aghadir) datato al periodo islamico (XI secolo), il più antico nel mediterraneo occidentale;
- RITENUTO pertanto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n.42/04 e della L.R. n. 80/77 gli immobili sopra descritti, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell' allegata relazione tecnica, il **“Sito Islamico di Pizzo Monaco-Cozza Monaco”**, ricadente nel territorio del Comune di Custonaci (TP), identificato in catasto al F.M. n. 125 del Comune con p.lla n.1 (q.p.), per un'estensione di circa 5200 mq, come graficamente evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.42 del 22/01/04 e ss.mm.ed ii. è dichiarato di interesse archeologico e storico particolarmente importante in quanto individuato fra i beni elencati all'art 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell' immobile di cui al

precedente art.1, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.42/04, è fatto divieto di demolirlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico e storico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato, o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo e ss. mm. e ii. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art.27 del D..Lgs. n.42/04.

ART 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART.4) La relazione tecnica, la documentazione fotografica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art.15 del D.Lgs. n.42 del 22/01/04 sarà notificato all'avente diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio–Servizio Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Custonaci (CL), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresi Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della legge n. 1034 del 6/12/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

**PALERMO, li 3 luglio 2019**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro f.to**



